

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2596

DISEGNO DI LEGGE (*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDÒ)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ANDREATTA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate

Presentato il 29 aprile 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera i precedenti analoghi decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, e 2 marzo 1993, n. 46, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

Il presente provvedimento è inteso a prevedere una elargizione di 100 milioni

di lire a favore di terzi che abbiano subito, in conseguenza di incidenti occorsi durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate, una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o comunque la cessazione dell'attività lavorativa.

Analoga provvidenza è prevista per i familiari dei terzi che abbiano perduto la vita in identiche circostanze.

(*) Deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 aprile 1993.

L'iniziativa è finalizzata, in sostanza, a soddisfare l'esigenza di assicurare una piena applicazione del principio di solidarietà posto a base di tutte le norme vigenti che prevedono provvedimenti in favore dei cittadini vittime di sinistri.

In particolare si intende predisporre uno strumento che consenta al cittadino, colpito da un sinistro riconducibile all'attività delle Forze armate ed al cui determinarsi non abbia minimamente concorso, di conseguire con immediatezza un aiuto economico, almeno nel caso di più gravi danni alla persona, che però non sia cumulabile con altre forme di provvidenze sia pubbliche sia derivanti da polizze di assicurazione per la responsabilità civile.

Ciò in quanto si ritiene che la disciplina vigente in materia di responsabilità civile non consenta ai terzi danneggiati in occasione degli incidenti sopracitati di ottenere tempestivamente una adeguata rifusione dei danni subiti. È noto, infatti, che il risarcimento del danno è subordinato all'accertamento di eventuali responsabilità a titolo di dolo o colpa, accertamento che richiede i necessari tempi tecnici.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si rende necessario al fine di pervenire ad una tempestiva realizzazione del menzionato principio di solidarietà, mediante un riconoscimento economico immediato dello Stato a favore dei cittadini vittime di sinistri riconducibili all'attività delle Forze armate e le cui attese non sono ulteriormente eludibili.

In particolare:

l'articolo 1 prevede la concessione di una elargizione di lire 100 milioni — esente da imposte e non cumulabile con altre provvidenze pubbliche — ai terzi vittime degli incidenti in argomento;

l'articolo 2 disciplina l'ordine di corresponsione del beneficio ai familiari del danneggiato deceduto;

l'articolo 3 attribuisce a coloro che abbiano riportato un'invalidità permanente a seguito degli incidenti di cui trattasi una anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione risulterà debitrice;

l'articolo 4 attribuisce al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire con decreto le modalità di attuazione della nuova normativa;

l'articolo 5 fissa la decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1986;

l'articolo 6 prevede il diritto di assunzione presso gli enti pubblici e privati degli invalidi di cui all'articolo 3, del coniuge superstite e dei figli dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1;

l'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento;

l'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

1. Il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 1, la concessione di una speciale elargizione di lire 100 milioni alle famiglie di coloro i quali, a seguito degli incidenti in oggetto, abbiano perduto la vita.

Per poter quantificare l'onere finanziario, è stata effettuata una indagine circa il numero di incidenti in questione verificatisi dal 1° gennaio 1986. Da detta indagine si è rilevato che incidenti del tipo e con le conseguenze per i terzi previsti dal predetto articolo 1, hanno riguardato circa venti cittadini.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi calcolare, tenendo presente che la decorrenza del provvedimento è dal 1° gennaio 1986, una spesa per l'anno 1992 pari a lire 2.000 milioni.

Per quanto attiene agli anni 1993 e 1994, considerando il carattere aleatorio degli eventi e della relativa provvidenza, l'onere è stato valutato in lire 100 milioni per ciascuno di detti anni.

2. Nelle schede allegate *A* e *B* vengono specificati gli oneri relativi al disegno di legge in argomento giusta circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 10.3.1/77 (7237) del 29 aprile 1988.

Scheda A — ANALISI DEGLI ONERI

(Importi in milioni di lire)

Nuove o maggiori spese correnti.

Articolo: 1, comma 1.

Oggetto della disposizione:

Corresponsione della speciale elargizione con decorrenza 1° gennaio 1986.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oneri sulla base della classificazione economica

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Personale	—	—	—	—	—
Pensioni	—	—	—	—	—
Funzionamento (acquisto beni e servizi)	—	—	—	—	—
Trasferimenti	2.000	100	100	100	100
Altri	—	—	—	—	—
Totale ...	2.000	100	100	100	100

Oneri sulla base della classificazione funzionale

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Amministrazione generale	—	—	—	—	—
Difesa nazionale	2.000	100	100	100	100
Giustizia	—	—	—	—	—
Sicurezza pubblica	—	—	—	—	—
Relazioni internazionali	—	—	—	—	—
Istruzione e cultura	—	—	—	—	—
Interventi nel campo delle abitazioni	—	—	—	—	—
Interventi nel campo sociale	—	—	—	—	—
Trasporti e comunicazioni	—	—	—	—	—
Interventi nel campo economico	—	—	—	—	—
Interventi per la finanza regionale e locale	—	—	—	—	—
Totale ...	2.000	100	100	100	100

Oneri di personale:

Anno	Numero unita (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 × 2)
1992	20	100	2.000
1993	1	100	100
1994	1	100	100
1995	1	100	100
1996	1	100	100

TOTALE NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Anno	A carico dello Stato
1992	2.000
1993	100
1994	100
1995	100
1996	100

Scheda B - ANALISI DELLE COPERTURE

(Importi in milioni di lire)

Utilizzo disponibilità di bilancio.

Esercizio 1992.

Stato di previsione del Ministero della difesa - Con riduzione dei capitoli 1878 e 1874.

Anno 1992: milioni 1.700 sul capitolo 1878 e milioni 300 sul capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992: importo 2.000 milioni.

Anno 1993: capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993: importo 100 milioni.

Anno 1994: capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994: importo 100 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, e 2 marzo 1993, n. 46.

Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993.

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

ARTICOLO 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

ARTICOLO 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

ARTICOLO 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

ANDREATTA, *Ministro del bilan-
cio e della programmazione
economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

